



COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2024-2026

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	No
3. Marina FAVA	Consigliere	Sì
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	Sì
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	Sì
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	Sì
11. Cesare CANONICO	Consigliere	Sì
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	Sì
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		1

Assiste in qualità di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SACCO**

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di PRESIDENTE il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 234 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, presso ciascun Comune, sia costituito un organo di revisione economico finanziaria;
- l'Organo di Revisione, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è composto di un solo membro, eletto dal Consiglio Comunale;
- l'art. 239 del citato T.U. sull'ordinamento degli enti locali distingue le relative funzioni nelle seguenti categorie:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in varie materie;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e, comunque, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui al successivo articolo 223;

Considerato che:

- l'Organo di Revisione rimane in carica tre anni e può essere revocato in corso di mandato solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto;
- per quanto riguarda le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, l'art. 236 del T.U.E.L. prevede le seguenti ipotesi:
 - a) i casi indicati all'art. 2399 del Codice Civile;
 - b) coloro che siano componenti degli organi del Comune o lo siano stati nel biennio precedente alla nomina;
 - c) il Segretario ed i dipendenti del Comune, della Città Metropolitana di Torino o della Regione Piemonte;
- l'Organo di Revisione non può ricoprire incarichi o svolgere consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- il soggetto nominato deve attestare, sotto la propria responsabilità, il rispetto del limite massimo di incarichi stabilito dall'art. 238 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali;

Richiamato l'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 148 del 2011, che ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento adottato in attuazione del citato art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante: «*Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario*»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26.11.2020, con la quale è stato nominato quale Revisore dei Conti il Dott. Massimo Pellegrino, per il periodo 1.1.2021-31.12.2023;

Rilevato che si rende necessario provvedere alla nomina dell'organo in questione per il triennio 1.1.2024-31.12.2026;

Dato atto che, secondo il vigente sistema di nomina, il Comune di Pecetto Torinese ha inviato alla Prefettura di Torino, in data 5.9.2023, prot. n. 0007670, la prevista comunicazione di scadenza nei termini di legge;

Vista la nota prefettizia n. 176600/23/W – Servizio I del 6.10.2023, con la quale viene trasmesso il verbale del procedimento di estrazione, da cui risultati estratti:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Cesare Spalluto | designato per la nomina |
| 1) Danilo Antonio Bongiovanni | per eventuale rinuncia o impedimento |
| 2) Annalisa Conti | per eventuale rinuncia o impedimento |

Accertato che il primo estratto risulta essere il Dott. Cesare Spalluto, con studio in Torino, Via Paolo Sacchi 58, iscritto nella sezione A dell'albo ordinario dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino al n. 2663, a far data dal 21.1.2003, il Comune invitava, con nota prot. n. 0008855 del 12.10.2023, il sunnominato a presentare formale accettazione all'incarico dichiarando, nel contempo, di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità ed inconfiribilità previste dal D. Lgs. 267 del 2000 e dal D. Lgs. 39 del 2013, nonché il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi, di cui all'art. 238 del D. Lgs. 267 del 2000;

Rilevato che il Dott. Cesare Spalluto, con propria nota pervenuta al protocollo il 17.10.2023 al n. 0009092, ha comunicato di accettare l'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pecetto Torinese ed ha prodotto le dichiarazioni richieste, unitamente al curriculum vitae;

Evidenziato che il compenso e gli eventuali rimborsi ammontano a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi vigenti in materia per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

Ritenuto procedere alla nomina dell'organo di revisione contabile per il triennio 1.1.2024-31.12.2026, conformemente alle condizioni di cui all'allegata bozza di convenzione;

Richiamati gli artt. 234-241 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamato il D.M. 21.12.2018, recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”*;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, quale Revisore dei Conti del Comune di Pecetto Torinese per il triennio 2024-2026 (dall'1.1.2024 al 31.12.2026) il Dott. Cesare Spalluto, con studio in Torino, Via Paolo Sacchi 58, iscritto nella sezione A dell'albo ordinario dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino al n. 2663, a far data dal 21.1.2003, conformemente alle condizioni di cui all'allegata bozza di convenzione;

- di dare atto che il soggetto nominato ha prodotto, in data 17.10.2023 prot. n. 0009092, dichiarazione ai sensi del DPR 445/2001 attestante il possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'incarico previsti dagli artt. 236 e 238 del D. Lgs. 267 del 2000;

- di dare atto che il compenso annuo viene fissato nella misura discendente dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi vigenti in materia per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, pertanto in € 7.100,00, oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, per un complessivo di € 9.008,48;
- di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo a sottoscrivere la convenzione e ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al contenuto della stessa che si rendessero necessarie ai fini della stipula;
- di dare atto che la relativa spesa troverà idonea allocazione con riferimento al bilancio degli esercizi 2024-2025-2026;
- di dare comunicazione del presente provvedimento:
 - tempestivamente alla Prefettura di Torino all'indirizzo di posta ammincontabile.prefto@pec.interno.it;
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 267/2000, al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;
- di dare atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7.8.1990 e s.m.i. n. 241, è il Responsabile Amministrativo, Dott. Bernardo Caccherano, al quale vengono demandati gli atti conseguenti al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita la relazione del Segretario Comunale in merito alla proposta di deliberazione in esame ed ai suoi presupposti normativi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in modo alla proposta di deliberazione:

Presenti:	n. 13
Aventi diritto al voto:	n. 12
Votanti:	n. 8
Favorevoli:	n. 8
Astenuti:	n. 4 (Cesare Canonico, Monica Checchin, Alberto Del Noce, Roberto Manolino)

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
D.ssa Daniela SACCO

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI PECETTO TORINESE
ED IL DOTT. CESARE SPALLUTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI REVISORE DEI
CONTI**

Il **Comune di Pecetto Torinese** - P. IVA 02085860019 - C.F. 90002610013 – con sede in Pecetto Torinese, Via Umberto I 3, legalmente rappresentato da Bernardo Caccherano, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000 ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ del _____ ed il **Dott. Cesare Spalluto**, nato a Squinzano (LE) il 9.9.1965, con studio in Torino, Via Paolo Sacchi 58 – CF SPLCSR65P09I930J, iscritto nell'elenco dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino al n. 2663 – Sezione A dal 21.1.2003

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 239 del D. Lgs. 267 del 2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 9.10.2018.

2. Si dà atto che il Revisore, che ha dichiarato di trovarsi entro i limiti all'affidamento di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000, accetta l'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.

Articolo 2 – DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico avrà la durata di tre anni, dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 267 del 2000.

3. Il revisore cessa, inoltre, dall'incarico per dimissioni volontarie e per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni.

Articolo 3 - FUNZIONI

1. Il revisore esercita la sua funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale attraverso controllo, vigilanza e verifica delle scritture contabili con l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 239 del T.u.e.l. 267/2000.

2. Esprime, inoltre, pareri e valutazioni in ordine a:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- rendiconto della gestione;

- materia del personale, risorse decentrate e conto annuale;
- altre materie previste dalla legge o dal regolamento comunale di contabilità.

3. Le funzioni di cui al precedente comma 2 si intendono integrate dagli altri adempimenti di controllo, consulenza o certificazione previsti da specifiche disposizioni al cui rispetto il Comune è tenuto.

4. Per il corretto espletamento del proprio mandato il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi all'espletamento delle funzioni proprie dell'ufficio ricoperto.

Articolo 4 – COMPENSO

1. Il compenso annuo viene fissato nella misura discendente dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi vigenti in materia per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti, pertanto in € 7.100,00, oltre contributi previdenziali 4% ed IVA 22%, per un complessivo onnicomprensivo di € 9.008,48.

2. La liquidazione del compenso verrà effettuata in massimo due rate, su presentazione di fattura elettronica, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa e ad avvenuta verifica della regolarità fiscale e previdenziale.

3. L'importo determinato è onnicomprensivo di eventuali prestazioni accessorie e di tutto quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà null'altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale.

Articolo 5– NORMA FINALE

1. La presente convenzione è suscettibile di revisione in base ad eventuali modifiche delle norme legislative e regolamentari riguardanti le funzioni e il trattamento giuridico ed economico dei Revisori dei Conti.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le leggi, i regolamenti e qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto alla stipula della convenzione dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul rapporto, il Comune di Pecetto Torinese si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento scritto e motivato, di revocare l'incarico, senza che si possa pretendere risarcimento danni.

3. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Pecetto Torinese, _____

IL COMUNE _____

IL REVISORE DEI CONTI _____
